

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 483

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici MARINUCCI MARIANI, MANIERI,
BONO PARRINO e CAPPIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1992

Modificazioni alla legge 5 marzo 1977, n. 54, recante
disposizioni in materia di giorni festivi; ripristino della
festività del 2 giugno

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'unito disegno di legge si intende modificare la legge 5 marzo 1977, n. 54, recante disposizioni in materia di giorni festivi, nella parte in cui è stabilito che a decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica ha luogo nella prima domenica di giugno e che, pertanto, il giorno 2 giugno cessa di essere considerato festivo.

La legge sopra indicata aveva lo scopo di ridurre il numero assai elevato delle festività infrasettimanali ammesse dalle norme in vigore, tali festività avevano, infatti, una negativa incidenza sulla produttività sia delle aziende che dei pubblici uffici, incidenza resa più grave dall'abitudine di collegare tra di loro più festività, ricadenti nell'arco della stessa settimana o separate l'una dall'altra da un intervallo ravvicinato, attraverso l'astensione dal lavoro anche nelle giornate lavorative intermedie.

Le finalità della legge erano dunque pienamente condivisibili; ed ancora oggi le disposizioni introdotte nel 1977 appaiono per larga parte necessarie, considerato che la crisi economica non è meno acuta di ieri.

Ciò nonostante, per quanto attiene specificatamente alla data di celebrazione della festa della Repubblica, sembra utile una rinnovata e più attenta riflessione.

Non si può dimenticare, infatti, lo straordinario significato storico e istituzionale che possiede la data del 2 giugno, la quale, mentre per un verso ha contrassegnato l'epilogo della lunga e sofferta vicenda resistenziale, per un altro ha rappresentato - con la nascita dell'Italia repubblicana - l'inizio di una fase del tutto nuova della storia nazionale.

Nella storia di ogni Paese ci sono delle date fondamentali che non possono essere intaccate per nessuna ragione. Il significato, anche simbolico, che queste date possiedono è tale che la coscienza nazionale, pur nell'avvicinarsi delle diverse generazioni, trova in esse un punto di riferimento essenziale. Ebbene, sotto questo profilo, non pare dubbio che il 2 giugno rappresenti la data che riassume nel modo più pieno tale significato.

Tutto ciò dovette apparire evidente al legislatore del 1949, allorché disciplinò la materia delle solennità civili. La legge 27 maggio 1949, n. 260, stabilì infatti, all'articolo 1, che il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, costituiva festa nazionale, mentre all'articolo 2 fissò le altre solennità civili che si aggiungevano alla festa della Repubblica; il legislatore volle dunque attribuire un rilievo del tutto particolare a tale festa.

Alla base di quella scelta c'era verosimilmente una consapevolezza vivissima circa il significato del cambiamento istituzionale che era stato realizzato pochi anni prima, a suggello del riscatto del Paese dal fascismo e dalla monarchia. Ed oggi si può fondatamente ritenere che, se le istituzioni democratiche hanno potuto resistere a prove assai dure nel corso degli anni trascorsi, la ragione debba essere ricercata anche nella persistenza e nella diffusione dei valori repubblicani. Appare dunque opportuno che la festa nazionale del 2 giugno venga ripristinata.

È in questo spirito, onorevoli senatori, che si raccomanda l'approvazione dell'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è sostituito dai seguenti:

«La celebrazione della festa nazionale della Repubblica ha luogo il 2 giugno di ogni anno. Tale giorno è considerato festivo a tutti gli effetti.

La celebrazione della festa dell'Unità nazionale ha luogo nella prima domenica di novembre. Il 4 novembre non è pertanto considerato festivo».